



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2012

Disposizioni in materia di applicazione della imposta municipale propria

ONOREVOLI SENATORI. - Le manovre adottate dal Governo tecnico in carica per consentire la tenuta dei saldi di finanza pubblica, seriamente compromessi dall'aggravarsi del contesto economico e finanziario europeo e dalla fase di grave recessione, che colpisce in particolar modo il nostro Paese, sono fonte di profondi disagi per una cospicua fascia di contribuenti.

Ci si riferisce alla reintroduzione della tassazione dell'abitazione principale, conseguente all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l'inclusione nella base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) degli immobili adibiti a tale uso, peraltro esclusi nella originaria disciplina dell'IMU.

Tale «patrimoniale» sulla prima casa sta arrecando serie preoccupazioni a molti contribuenti, non solo per l'ingiustizia di tassare un bene da considerare un diritto primario di ogni persona, ma anche per le effettive difficoltà finanziarie ad assolvere a tale impegno finanziario prossimo.

Si consideri le difficoltà di chi ha perso o rischia seriamente di perdere il posto di lavoro o di chi è in cassa integrazione.

Sta crescendo la disoccupazione, il potere di acquisto di stipendi e salari si è ridotto a causa dell'inflazione e dell'aumento di beni, quali la benzina ed i prodotti alimentari.

Si sono erosi i risparmi dei contribuenti e, inoltre, la pressione fiscale è aumentata raggiungendo un livello davvero improponibile (oltre il 45 per cento).

Si teme per una seria ripresa dell'economia del paese, in considerazione della riduzione cospicua del PIL.

In tale contesto si teme che molti contribuenti potrebbero finire in povertà, creando una situazione di allarme sociale, da evitare con ogni strumento.

Anche i comuni, con le scarse risorse a disposizione, incontrano serie difficoltà a sostenere le fasce più deboli.

Onorevoli senatori, è per i motivi suesposti che non si ritiene opportuno proseguire nell'intento di fare cassa a tutti i costi, ripristinando la tassazione sull'abitazione principale. I cittadini chiedono di eliminare tale balzello e il presente disegno di legge è finalizzato ad escludere da subito l'applicazione dell'IMU alle abitazioni principali.

Si ritiene che il Governo debba lavorare strenuamente per compensare il mancato gettito attraverso la razionalizzazione della spesa.

In particolare, si ravvede come soluzione immediata, in luogo dell'anticipazione dell'IMU al 2012, applicata anche all'abitazione principale, di anticipare l'individuazione e la conseguente applicazione dei costi *standard* nel settore sanitario, per abbatterne la spesa, che da sempre è fuori controllo in molte regioni e fonte di sprechi, oggi inaccettabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria degli immobili destinati ad abitazione principale)

1. L'anticipazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non si applica agli immobili destinati ad abitazione principale e alle relative pertinenze.

2. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da «ivi comprese» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 7 è soppresso;

c) il comma 10 è soppresso;

d) al comma 11, primo periodo, le parole: «, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7» sono soppresse;

e) al comma 12-bis, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

(Applicazione dei costi standard nel settore sanitario)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a rimodulare le risorse già stanziare per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dell'articolo 9, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adottando anticipatamente per l'anno 2012, ai fini del calcolo del fabbisogno sanitario *standard* regionale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i costi *standard* regionali, da individuare come media dei costi sanitari *standard* delle tre regioni di riferimento di cui al medesimo articolo 27.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. A compensazione del mancato gettito, da destinare ai comuni, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 3.400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede utilizzando le maggiori risorse conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.